

**Allegato I**  
**Autorizzazione Generale alle emissioni in atmosfera di**  
**cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006**

**Art. 1**

**Campo di applicazione**

1. Con la presente autorizzazione generale sono disciplinate le seguenti attività, o parti di esse:

- 1) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- 2) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- 3) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- 4) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- 5) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
- 6) Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
- 7) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
- 8) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
- 9) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- 10) Sgrassaggio superficiale dei metalli e/o di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
- 11) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- 12) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
- 13) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
- 14) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
- 15) Tempra ed altri trattamenti termici dei metalli.
- 16) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
- 17) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.

- 18) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- 19) Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
- 20) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
- 21) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.
- 22) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
- 23) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- 24) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- 25) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- 26) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
- 27) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- 28) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- 29) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- 30) Taglio a caldo di metalli.
- 31) Elettroerosione.
- 32) Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
- 33) Attività del settore calzaturiero e pellettiero.
- 34) Attività di distillazione.
- 35) Attività di coltivazione di cava.
- 36) Attività di lavorazione di materiali inerti con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200.000 tonnellate all'anno.
- 37) Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- 38) Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
- 39) Impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.
- 40) Medi impianti di combustione a uso industriale di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW.
- 41) Lavorazione della pietra con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno.
- 42) Lavorazioni meccaniche delle materie plastiche.
- 43) Linee di trattamento fanghi.

- 44) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato.
- 45) Cantine che trasformano oltre 600 tonnellate l'anno di uva e stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con produzione annua superiore a 250 ettolitri per i distillati e a 1000 ettolitri per gli altri prodotti.

2. Le attività di cui al comma 1 ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 anche se producono emissioni in modo discontinuo o a partire da consumi esigui di materie prime.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte solo previo conseguimento dell'autorizzazione in via ordinaria adottata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, se ricorre anche solo una delle condizioni specificate all'articolo 1-bis.

4. Il gestore ha la facoltà di chiedere il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria adottata ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 anche se l'attività che intende svolgere è conforme alle prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale.

#### **Art. 1 bis Esclusioni**

1. Le attività elencate all'articolo 1 sono comunque escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale, se si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

- a. se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006; è fatta salva l'attività di cui all'articolo 11, commi 1 e 38;
- b. se sono direttamente collegate e tecnicamente connesse ad attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006 e possono influire sulle emissioni di Composti Organici Volatili (COV);
- c. se sono svolte utilizzando, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- d. se sono svolte utilizzando materiali polverulenti contenenti sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg riferiti al secco;

<b>Classe</b>	<b>Indicazione di pericolo</b>
Classe I	H340, H350, H360

Classe II	H341, H351, H361, H300, H310, H330
-----------	------------------------------------

- e. se rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- f. se sono caratterizzate da operazioni non previste nel pertinente comma dell'articolo 11; sono fatte salve le deroghe eventualmente concesse dalla Provincia per casi particolari adeguatamente e preventivamente motivati dal gestore;
- g. se emettono sostanze inquinanti non previste nel pertinente comma dell'articolo 11;
- h. se nello stesso stabilimento vengono svolte operazioni di gestione dei rifiuti soggette ad apposita autorizzazione ordinaria ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- i. se sono soggette alle procedure disciplinate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni oppure a quelle disciplinate dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2002 n° 161 e successive modifiche e integrazioni; sono fatte salve le attività di cui all'articolo 11, commi 34 e 43;
- j. se vengono svolte all'aperto, anche parzialmente; sono fatte salve le attività di cui all'articolo 11, commi 19, 21, 23, 34, 35, 36, 41 e 43.
- k. se sono soggette alle procedure autorizzatorie disciplinate dal D.Lgs. 152/06 art. 27-bis (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

## Art. 2

### Definizioni

1. Fatte salve eventuali specifiche puntualizzazioni da parte della ditta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto la figura del **gestore** di cui all'art. 268 c.1 lett. n) del D.Lgs. 152/06 sarà considerata coincidente con quella del legale rappresentante.
2. Per attività **esistente** si intende quella per la quale l'adesione del gestore alla Delibera di Giunta Provinciale n. 238 del 08/06/2010 o alla successiva Deliberazione del Commissario Prefettizio con i Poteri della Giunta Provinciale n. 109 del 29/03/2011 è divenuta efficace.
3. Per attività **nuova** si intende una attività mai autorizzata in un determinato stabilimento, vale a dire l'attività per la quale nessun gestore ha mai acquisito l'autorizzazione ordinaria né perfezionato l'adesione all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti) e che non ricade nella definizione, di seguito riportata, di "attività dichiarata ai sensi della Delibera di Giunta Provinciale (DGP) n. 238 del 08/06/2010" o di "attività dichiarata ai sensi della Deliberazione del Commissario Prefettizio con i Poteri della Giunta Provinciale (DCP) n. 109 del 29/03/2011". Ai fini dell'adesione alla presente autorizzazione generale, le seguenti casistiche si considerano equiparate al caso di un'attività nuova:
  - a. attività inclusa in un'autorizzazione ordinaria decaduta o revocata;

- b. attività per la quale l'adesione del gestore all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti) è decaduta o revocata;
- c. attività inclusa in un'autorizzazione ordinaria svolta in uno stabilimento che il gestore intende trasferire;
- d. attività che il gestore intende trasferire dopo aver aderito all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti);
- e. attività inclusa in un'autorizzazione ordinaria per la quale il gestore non ha proceduto alla messa a regime;
- f. attività che il gestore non ha avviato pur avendo aderito a una delle precedenti autorizzazioni generali;
- g. attività inclusa in un'autorizzazione ordinaria che il gestore ha dismesso dopo averla messa a regime;
- h. attività che il gestore ha avviato e poi dismesso dopo aver aderito all'autorizzazione generale (la presente o una di quelle precedenti);
- i. attività autorizzata per effetto dell'adesione a una delle precedenti autorizzazioni generali per la quale il gestore intende aderire alla presente autorizzazione generale contestualmente apportando modifiche;
- j. attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime per la quale il gestore intende aderire alla presente autorizzazione generale contestualmente apportando modifiche.

4. Per attività da **modificare** si intende quella attività che il gestore, dopo aver aderito alla presente autorizzazione generale, intende modificare rendendo necessario l'aggiornamento delle informazioni riportate nella domanda di adesione.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di adesione e trasmissione dell'istanza**

1. Il gestore che intende aderire alla presente autorizzazione generale redige una specifica e distinta domanda di adesione, per ogni singola attività che intende svolgere, e redige tale domanda utilizzando esclusivamente gli appositi Modelli disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Macerata.
2. Il gestore, attenendosi alla modulistica, senza alterarne né la struttura né i contenuti, compila la domanda di adesione in tutte le sue parti, la correda di tutti gli allegati richiesti e la trasmette al SUAP secondo le modalità specificate all'articolo 6.

### **Articolo 4**

#### **Perfezionamento, controlli e ispezioni**

1. La dichiarazione relativa alle attività nuove, deve essere presentata con un **anticipo di almeno 45 giorni liberi** rispetto all'avvio dell'attività. I giorni liberi sono i giorni consecutivi computati per intero, senza prendere in esame nell'intervallo di tempo considerato né il giorno iniziale né il giorno finale.

2. La dichiarazione relativa alle attività da modificare, deve essere presentata con un **anticipo di almeno 45 giorni liberi** rispetto alla realizzazione delle modifiche. I giorni liberi sono i giorni consecutivi computati per intero, senza prendere in esame nell'intervallo di tempo considerato né il giorno iniziale né il giorno finale.

3. La Provincia ha la facoltà di:

- a. negare o revocare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune o ARPAM; ciò può avvenire, a mero titolo di esempio, se viene comprovato il mancato rispetto delle prescrizioni o dei requisiti stabiliti nel presente documento, oppure se il ciclo produttivo differisce da quanto stabilito nel presente documento in misura tale da rendere necessaria l'autorizzazione in via ordinaria, oppure in presenza di particolari situazioni di pericolo concreto e attuale per l'ambiente o per la salute, oppure se l'attività ricade in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, oppure in presenza di profili di contrasto fra le modalità di conduzione dell'attività e gli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività propri del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- b. condizionare l'adesione al rispetto di prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nella presente autorizzazione generale, anche su proposta motivata di Comune o ARPAM, comprese l'effettuazione di campionamenti, la ricerca di ulteriori inquinanti, l'installazione di impianti di abbattimento, la modifica dell'altezza dei camini e la realizzazione di convogliamenti.

4. Provincia, ARPAM e Comune hanno la facoltà di accertare, in qualunque momento, la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale, il rispetto delle prescrizioni e la conformità alle disposizioni normative.

5. Provincia, ARPAM e Comune hanno la facoltà di richiedere al gestore, in qualunque momento approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e alle modalità di svolgimento dell'attività, nonché la trasmissione di documentazione, compresi i registri prescritti all'articolo 10 e i rapporti di prova analitici.

6. Fatto salvo quanto eventualmente stabilito in successive disposizioni, la presente autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a quindici anni dalla data di adesione; le comunicazioni di modifica, le comunicazioni relative alla variazione dei riferimenti societari e le dichiarazioni relative alla variazione del gestore, non hanno effetto sul suddetto termine.

7. Fatto salvo quanto eventualmente stabilito in successive disposizioni, almeno quarantacinque giorni liberi prima della scadenza del periodo di validità di cui al comma 6, il gestore invia la domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti; se i termini per l'invio della domanda di adesione non vengono rispettati, dopo la scadenza del suddetto periodo di validità l'attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.

## **Articolo 5**

### **Variazione del gestore e dei riferimenti societari**

1. La variazione del gestore, come definito all'art. 268 c.1 lett. n) del D.Lgs. 152/06, è comunicata con le modalità e le tempistiche stabilite nell'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 o con le diverse modalità stabilite nelle eventuali normative che, superando il suddetto articolo, siano vigenti al momento della variazione.
2. La variazione di riferimenti societari quali la denominazione e ragione sociale, la sede legale e la Partita IVA è comunicata tempestivamente al fine di garantire l'aggiornamento della posizione amministrativa.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono redatte utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Provincia di Macerata.

## **Articolo 6**

### **Modalità di trasmissione dei documenti**

1. Con le modalità precisate al comma 3, il gestore invia al SUAP, per il successivo inoltro ai destinatari, i seguenti documenti:
  - a. la domanda di adesione;
  - b. la comunicazione di modifica;
  - c. la comunicazione di variazione del gestore e dei riferimenti societari;
  - d. le integrazioni relative alle suddette fattispecie.
2. Il gestore ha facoltà di inviare direttamente a Provincia, ARPAM e Comune (e comunque sempre a tutti e tre i soggetti) i documenti non compresi nell'elenco riportato nel comma 1.
3. Il gestore firma digitalmente e trasmette i documenti in modalità telematica secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP. Se il gestore è impossibilitato a firmare digitalmente, ferme restando le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, i documenti possono essere firmati digitalmente da un delegato; in tale caso il documento firmato digitalmente dal delegato viene corredato da apposito atto di delega (procura), redatto secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP.
4. Il gestore regolarizza secondo le indicazioni del responsabile del procedimento SUAP, che ne verifica l'assolvimento, gli oneri istruttori anche relativi al pagamento del bollo.

## **Articolo 7**

### **Coordinamento con altre autorizzazioni alle emissioni in atmosfera**

1. Il gestore che per una determinata attività ha aderito alla DCP n. 109/2011 o alla DGP n. 238/2010, ha la facoltà di inviare, in qualsiasi momento, per quella stessa attività, ricorrendone i presupposti, la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale;

nelle more del perfezionamento e della conseguente acquisizione di efficacia dell'adesione, il gestore continua a operare assicurando il rispetto delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione generale a cui ha precedentemente aderito. Se si verifica la condizione esplicitata all'articolo 2, comma 3, lettera i., il gestore dichiara l'attività come nuova.

2. Il gestore che per una determinata attività ha aderito alla DCP n. 109/2011 o alla DGP n. 238/2010 e che presenta istanza per l'ottenimento dell'AUA chiedendo la sostituzione anche del titolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013, allega all'istanza la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, fermo restando quanto stabilito nel comma 1, ultimo periodo.

3. Ai sensi dell'articolo 269, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, non è ammessa la coesistenza, nell'ambito del medesimo stabilimento, della presente autorizzazione generale con autorizzazioni generali precedenti; pertanto, valgono le seguenti disposizioni:

- a. il gestore che intende avviare un'attività nuova in uno stabilimento in cui vengono svolte altre e diverse attività per le quali aveva già aderito alla DCP n. 109/2011 o alla DGP n. 238/2010, invia contestualmente la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale sia per l'attività nuova sia per le attività per le quali aveva già aderito a una precedente autorizzazione generale; per tali ultime attività, resta fermo quanto stabilito nel comma 1, ultimo periodo;
- b. se il gestore ha aderito in momenti diversi, per differenti attività, alla DCP n. 109/2011 o alla DGP n. 238/2010, invia la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale per tutte le attività svolte nello stabilimento, secondo le modalità stabilite nell'articolo 4, comma 7, in occasione **della scadenza della validità dell'adesione meno recente**; per tutte le attività resta fermo quanto stabilito nel comma 1, ultimo periodo.

4. Il gestore di un'attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime ha la facoltà di inviare, in qualsiasi momento, per quella stessa attività, ricorrendone i presupposti, la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, rinunciando all'autorizzazione in via ordinaria per l'intero stabilimento; nelle more del perfezionamento e della conseguente acquisizione di efficacia dell'adesione, il gestore continua a operare assicurando il rispetto delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione in via ordinaria. Se si verifica la condizione esplicitata all'articolo 2, comma 3, lettera i., il gestore dichiara l'attività come nuova.

5. Ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, è ammessa la coesistenza, nell'ambito del medesimo stabilimento, della presente autorizzazione generale con l'autorizzazione ordinaria; tale coesistenza è soggetta al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. il gestore di uno stabilimento autorizzato in via ordinaria ha la facoltà di modificare lo stabilimento aderendo alla presente autorizzazione generale, senza che ciò

comporti la rinuncia all'autorizzazione ordinaria stessa, esclusivamente se intende avviare le attività di cui all'articolo 11, commi 34 o 39 o 40;

- b. il gestore presenta la domanda di adesione se e solo se l'autorizzazione ordinaria non prevede già lo stesso tipo di attività oggetto della domanda;
- c. il gestore presenta la domanda di adesione se e solo se l'autorizzazione ordinaria è già stata sostituita dall'AUA;
- d. il gestore non presenta, contestualmente alla domanda di adesione, richieste di modifica sostanziale dello stabilimento relative alle attività autorizzate in via ordinaria;
- e. il gestore che ha modificato lo stabilimento autorizzato in via ordinaria aderendo alla presente autorizzazione generale, riconduce all'autorizzazione in via ordinaria tutte le attività svolte nello stabilimento in caso intenda effettuare modifiche sostanziali successivamente all'adesione.

6. In riferimento a quanto stabilito nel presente articolo, sono fatte salve eventuali successive disposizioni di legge.

## **Art. 8**

### **Provvedimenti amministrativi e sanzioni**

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente autorizzazione generale e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera, comporta, in ragione della specifica tipologia di condotta tenuta dal gestore, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 278 del D.Lgs. 152/2006, l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 279 e 296 del D.Lgs. 152/2006 nonché, se ne ricorrono i presupposti, l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 9**

### **Avvertenze e raccomandazioni**

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività, né i titoli abilitativi e i provvedimenti di competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e, giusto regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, in materia igienico-sanitaria.

2. La disciplina delle sostanze aeriformi che non vengono evacuate all'esterno del locale di lavorazione non è oggetto della presente autorizzazione generale.

3. La presente autorizzazione generale è adottata fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi e sotto l'osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in vigore al momento dell'adozione, anche se non espressamente richiamati.

4. Le disposizioni riportate nella presente autorizzazione generale sono suscettibili di aggiornamento, anche per effetto dell'evoluzione normativa, e sono soggette al periodico rinnovo previsto nell'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

5. Restano fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica.

6. I riferimenti al SUAP riportati nella presente autorizzazione generale vanno intesi come riferimenti alla Provincia nel caso di impianti termici civili eserciti in ambiti non ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 160/2010, del D.P.R. 227/2011 e dell'ulteriore normativa vigente in materia di SUAP; in tali casi, la responsabilità del procedimento è individuata all'interno della Provincia.

7. Il gestore conserva presso lo stabilimento la documentazione inerente alla posizione amministrativa relativa all'autorizzazione generale.

## **Art. 10**

### **Prescrizioni tecniche generali**

L'attività dell'azienda dovrà svolgersi in conformità alle seguenti prescrizioni:

a) Laddove il consumo di materie prime costituisca il criterio per avvalersi della presente autorizzazione generale, come specificato all'Art. 1, le fatture d'acquisto e i dati relativi alle giacenze di magazzino, aggiornati al 31 dicembre di ogni anno, dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni. altresì le schede di sicurezza delle materie prime dovranno in ogni caso essere tenute a disposizione degli organi di controllo. In sede di dichiarazione dovrà essere indicato il numero di giorni lavorativi per anno, come peraltro previsto dalla modulistica.

b) Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo eventualmente previste all'Art. 1. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle operazioni esercitate nell'ambito della stessa attività, l'indicazione di valori di soglia espressi come quantità giornaliera sono da intendersi come valori puntuali e non come valori medi.

c) È vietato l'allontanamento di inquinanti dal locale di lavorazione attraverso l'apertura di porte, finestre e similari. Tutte le operazioni svolte all'interno del locale di lavorazione e che danno luogo a emissioni in atmosfera sono effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o comunque in ambienti adeguati a garantire l'ottimale convogliamento degli inquinanti in idonei punti di emissione. In ogni caso, il convogliamento degli aeriformi è realizzato senza interruzioni nel percorso che collega il punto di captazione al punto di emissione. Sono fatte salve le deroghe specificate all'articolo 11, commi 19, 21, 23, 34, 35, 36, 41 e 43, se le attività sono svolte all'aperto.

d) Ciascuna attività autorizzata per mezzo del presente atto è tenuta al rispetto degli specifici limiti di emissione in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, ad essa attribuiti e dettagliati al successivo Art. 11. Per quanto attiene alla nomenclatura delle sostanze, ivi compresa l'individuazione in "classi", si faccia riferimento all'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

e) In sede di richiesta, la ditta è tenuta in ogni caso a dichiarare la presenza di eventuali ulteriori sostanze inquinanti diverse da quelle esplicitate al successivo Art. 11. In tali casi, i limiti da rispettare in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, sono quelli di cui all'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 come modificati dalla Deliberazione Regione Marche n. 143 del 12 gennaio 2010 "*Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente (ai sensi del decreto legislativo 351/1999 artt. 8 e 9)*". Laddove sia previsto uno specifico limite per il flusso di massa, troverà eventualmente applicazione anche quanto previsto all'art. 270 c. 6 del D.Lgs. 152/06.

f) I gestori delle attività nuove, modificate e/o trasferite, per le quali all'Art. 11 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, **entro 120 giorni dall'invio dell'adesione** comunicano via PEC alla Provincia e all'ARPAM, i dati relativi ai campionamenti. I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare la Provincia e l'ARPAM, specificandone le cause.

g) I gestori delle attività che passano dal regime ordinario a quello previsto dall'art. 272 c. 2, per le quali all'Art 2 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, **entro 120 giorni dall'invio dell'adesione**, comunicano via PEC alla Provincia e all'ARPAM, i dati relativi ai campionamenti. I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare la Provincia e l'ARPAM, specificandone le cause.

h) Il gestore che effettua una modifica per effetto della quale l'attività diventa soggetta al monitoraggio delle emissioni, trasmette i rapporti di prova relativi al primo campionamento effettuato dopo la data di realizzazione della modifica, alla Provincia e all'ARPAM, **entro 120 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di modifica**. Se cause di forza maggiore impediscono la trasmissione dei rapporti di prova nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente la Provincia e l'ARPAM, specificando le cause dell'impedimento.

i) Se l'attività è soggetta al monitoraggio delle emissioni sia prima sia dopo la realizzazione della modifica, il campionamento periodico è effettuato, con la periodicità stabilita sulla base del pertinente comma dell'articolo 11, nella ricorrenza del campionamento di cui alla lettera f) con una tolleranza di quindici giorni in difetto e quindici giorni in eccesso; al riguardo, restano fatte salve le eventuali disposizioni specificamente impartite dalla Provincia.

l) I controlli degli inquinanti, ove previsti, devono avvenire utilizzando metodi rispondenti alle norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali prevalenti, da indicare esplicitamente nel referto analitico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

m) Laddove vengano prescritti campionamenti periodici, questi si intendono a cadenza biennale, qualora non diversamente specificato; la periodicità si intende decorrente dalla data del primo campionamento. Le risultanze dei campionamenti biennali dovranno essere custodite presso lo stabilimento, riportandole in appositi registri aziendali di cui ai punti f) e g) ed essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Rimane in ogni caso facoltà della Provincia, e degli altri destinatari chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge, richiedere in qualunque momento i risultati di tutti i campionamenti nonché l'esibizione, nel corso di ispezioni o accertamenti. Qualora cause di forza maggiore impediscano lo svolgimento dei campionamenti nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare la Provincia e l'ARPAM, specificandone le cause.

n) Il gestore è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di abbattimento, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurarne l'ottimale funzionamento. Delle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere mantenuta traccia in appositi registri (di cui al punto 2.8 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06) che dovranno essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo.

o) L'impresa dovrà eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I camini per lo scarico in atmosfera, oltre ad essere identificati con apposite targhette recanti la sigla dell'emissione già riportata in sede di richiesta, dovranno essere provvisti di idonei punti di prelievo per la misura ed il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle vigenti normative nazionali e internazionali. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli

impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al presente atto.

p) Qualora il gestore accerti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, non sia possibile rispettare i valori limite di emissione, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, a sospendere l'esercizio dell'impianto se il malfunzionamento, l'anomalia o il guasto possono determinare un pericolo per la salute umana, e ad informare la Provincia entro le otto ore successive al verificarsi del guasto, come previsto dall'art. 271 c. 14 del D.Lgs 152/06.

q) Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. I combustibili relativi ai sopra citati impianti sono quelli previsti dall'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

r) In deroga a quanto previsto dal presente atto, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, è consentito il contenimento di emissioni mediante l'impiego di attrezzature per l'aspirazione che diano luogo a punti di emissione mobili all'interno del locale di lavorazione, purché l'efficienza degli impianti di abbattimento sia pari o superiore al 90% e sia dichiarata dal costruttore o dal gestore. Documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti di efficienza dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di massima efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione, in linea con quanto previsto alla precedente lettera n).

s) Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos e fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c), questi devono essere presidiati da un sistema di filtrazione a secco la cui efficienza di abbattimento, non inferiore all'80%, sia dichiarata dal costruttore o dal gestore. Documentazione attestante il soddisfacimento di tali requisiti di efficienza dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di massima efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione, in linea con quanto previsto alla precedente lettera n), in tal caso non si applicano le prescrizioni di cui alle lettere f) e g). In alternativa all'installazione dell'impianto di abbattimento dovrà essere garantita la misurabilità del valore di concentrazione delle polveri totali secondo i metodi di cui alla precedente lettera l); in tal caso il limite per le polveri totali è fissato pari a  $10 \text{ mg/Nm}^3$ . La periodicità e le modalità di comunicazione e conservazione dei risultati dei campionamenti dovranno rispettare quanto riportato nella sezione "autocontrolli" all'interno di ciascuna attività di cui all'art. 11.

t) Qualora necessario ai fini del rispetto dei limiti in concentrazione e flusso di massa, ove previsto, dovranno essere impiegati sistemi di abbattimento idonei allo scopo. Documentazione attestante il soddisfacimento di tali requisiti dovrà essere conservata presso lo stabilimento e messa a disposizione degli organi di controllo.

u) Il gestore adotta tutte le misure necessarie alla limitazione delle emissioni odorigene; se, nonostante le misure adottate, lo svolgimento dell'attività dovesse causare problemi legati agli odori, il gestore adotterà quindi ulteriori misure, identificando specificatamente le sostanze, le sorgenti e le fasi che determinano il problema.

v) Il gestore deve obbligatoriamente dichiarare nello schema autorizzativo, pena la nullità dell'istanza di adesione, che nell'ambito dello stabilimento non vengano usate sostanze o miscele contenenti le indicazioni di pericolo riportate all'art. 272 comma 4 *“Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione”*. Viceversa, l'uso delle suddette indicazioni di pericolo comporta l'impossibilità di avvalersi della presente autorizzazione generale, obbligando quindi il gestore a procedere con l'autorizzazione ordinaria, e quindi attraverso AUA, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06.

z) Le portate delle emissioni dovranno essere tali da consentire che le stesse siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. I limiti in concentrazione ed in flusso di massa si intendono rispettati a condizione che le emissioni, correttamente individuate ai sensi dell'art. 270 commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 152/06, risultino non superiori ai corrispondenti valori prescritti per effetto del presente atto. In ogni caso, laddove il flusso di massa degli inquinanti risulti pari ai valori prescritti dovrà essere installato idoneo impianto di abbattimento. Documentazione attestante il soddisfacimento di requisiti di idoneità del sistema di abbattimento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.

aa) Le operazioni di preparazione delle vernici con tintometri sono considerate attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

bb) Le operazioni di pulizia delle attrezzature devono essere effettuate possibilmente in luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti a base di sostanze volatili, dovranno essere impiegate strutture presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio.

cc) Il gestore è tenuto a comunicare a alla Provincia e all'ARPAM entro quarantotto ore dall'accertamento, il superamento dei limiti di emissione e, qualora già disponibili, le

relative certificazioni analitiche, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità.

dd) Fatto salvo quanto stabilito nei pertinenti regolamenti comunali e ferme restando le apposite prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica, i punti di emissione sono posizionati in modo da evitare ostacoli all'adeguata dispersione degli inquinanti (non sono comunque considerati ostacoli gli elementi stessi del sistema di evacuazione degli inquinanti). All'esterno del locale di lavorazione, i condotti di emissione si sviluppano, se tecnicamente possibile, in verticale; se la parte terminale dei condotti è curva o semicurva, i punti di emissione sono rivolti entro il perimetro dello stabilimento. Il gestore dota i camini di idonei punti di campionamento delle emissioni e li posiziona secondo quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche vigenti alla data di adesione; in tale contesto, resta comunque fatto salvo quanto eventualmente stabilito in norme tecniche emanate in data successiva a quella di adesione. Il gestore esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni, anche sulla base delle norme tecniche di settore; in particolare, il punto e la sezione di campionamento vengono resi accessibili per le operazioni di rilevazione e agibili in condizioni di sicurezza. Il gestore rende identificabili tutti i punti di emissione presenti nelle attività di cui all'articolo 1 tramite apposita segnaletica recante la sigla dell'emissione; detta sigla corrisponde a quella riportata nella domanda di adesione e nella planimetria, se prevista nella modulistica.

## **Art. 11**

### **Prescrizioni specifiche per singole attività**

**Comma 1 – Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.**

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, concorrono al raggiungimento del limite di 20 kg/giorno prodotti quali: fondi, catalizzatori, diluenti, ecc. È consentito l'utilizzo di prodotti contenenti SOV per la pulizia delle apparecchiature e per operazioni di sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra.

#### **PRESCRIZIONI**

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi i 500 kg/anno.

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Nel caso in cui vengano svolte attività funzionali ovvero direttamente connesse alle operazioni di riparazione (es: saldatura, taglio manufatti, ecc.) e queste siano a loro volta contemplate nell'elenco di cui all'Art. 1, le stesse, pur essendo esentate dall'obbligo di presentare specifica dichiarazione, saranno soggette al rispetto delle prescrizioni di cui al pertinente comma del presente Art. 11, ivi compreso il rispetto dei limiti di emissione e le modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli. Tali attività si intenderanno autorizzate a condizione che l'interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall'Allegato II. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10 lett. o), lo svolgimento delle suddette attività, nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni inerenti il convogliamento delle emissioni, è comunque ammesso a condizione che le stesse vengano svolte in ambienti confinati dotati di aspirazione.

#### **Verniciatura - Applicazione**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, ecc. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi

emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### Carteggiatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10

### Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5

del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come TOC	50

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	3
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	200
SOV come TOC	50

### **Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

#### AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 4 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di SOV nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

3) Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 275 del D.Lgs. 152/2006, il gestore è tenuto a presentare contestualmente alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale, il Piano Gestione Solventi e ad inviarlo con periodicità annuale, entro il mese di invio della medesima adesione, alla Provincia ed all'ARPAM. In tal caso i valori limite di emissione sono quelli previsti alla parte III e IV dell'allegato III degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

**Comma 2 – Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.**

Non è oggetto del presente comma l'utilizzo di macchine per eliografia di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

La soglia dei 30 kg/giorno si intende riferita all'utilizzo di inchiostri, paste serigrafiche, prodotti vernicianti e similari.

È consentito l'utilizzo di prodotti contenenti SOV per la pulizia delle apparecchiature e per operazioni di sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra.

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 15 tonnellate/anno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni la preparazione delle matrici e delle lastre di stampa.

**Miscelazione e preparazione di inchiostri e vernici**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione e dissoluzione di inchiostri, di prodotti vernicianti ed assimilabili, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125

SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **Applicazione ed essiccazione dei prodotti vernicianti**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre operazioni assimilabili con impiego di vernici, inchiostri, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	75	1

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### Essiccazione e polimerizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come TOC	50

### Operazioni accessorie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di rifilatura del materiale, taglio, foratura, legatoria, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC (*)	50	/

(\*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso vengano effettuate operazioni di incollaggio.

### **Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV**

La pulizia di attrezzature, se effettuata con diluenti organici, dovrà avvenire sotto aspirazione ed in modo da poter permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e/o dell'eventuale recupero.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

#### **AUTOCONTROLLI**

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività svolte con utilizzo giornaliero massimo complessivo di prodotti per la stampa non superiore a 3 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

### **Comma 3 – Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.**

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, i seguenti materiali non concorrono al raggiungimento del limite di 500 kg/giorno:

- collanti, adesivi e solventi;
- cariche;
- additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, plastificanti, cere;
- soluzioni detergenti;
- coloranti;
- master batch (mescola madre).

Qualora vengano svolte entrambe le attività di cui ai successivi paragrafi A) e B), il limite delle materie prime deve intendersi riferito alla sommatoria delle due attività.

#### **ESCLUSIONI**

Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le attività inerenti la produzione di polimeri, a partire da monomeri o da oligomeri, di espansi, di lastre in polistirene, di laminati, di accoppiati e la stampa di film plastici, nonché la lavorazione e la produzione di manufatti in vetroresina.

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di conversione della gomma nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi 15 tonnellate/anno.

#### **A) PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI**

##### **PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

##### **Preparazione delle mescole**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di preparazione delle mescole di gomma ed altri elastomeri.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> ) (*)	10	/

(\*) Il limite relativo all'Ammoniaca si applica in caso venga effettuata la preparazione di mescole di lattice.

### Formatura ed altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura, estrusione, traflatatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

### Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, triturazione ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### **Vulcanizzazione e Postvulcanizzazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/
Solfuro di Idrogeno come H <sub>2</sub> S	1	

### **Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC (*)	30	/

(\*) Nel caso di lavorazione di elastomeri in solventi.

### **Preparazione del manufatto**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di preparazione delle superfici di attacco dei manufatti con trattamenti meccanici e/o con solventi.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art.

270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (lavorazione elastomeri a secco):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

Limiti di emissione (lavorazione elastomeri in solvente):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **Lavaggio stampi**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	10

#### AUTOCONTROLLI

1A) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2A) Per le attività svolte con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

#### B) TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

##### PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

#### Preparazione delle mescole

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

#### Formatura ed altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura (estrusione, pressoiniezione, trafilatura, ecc.), ed altre operazioni a caldo (stampaggio, gelificazione, saldatura, ecc.).

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5

del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

### Macinazione degli scarti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### Densificazione su materiale plastico flessibile

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
------------	--------------------------------------	-------------------------

Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

### Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### AUTOCONTROLLI

1B) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2B) Per le attività svolte con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

**Comma 4 – Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.**

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, concorrono al raggiungimento del limite di 2000 kg/giorno esclusivamente i materiali a base di legno.

**ESCLUSIONI**

Non sono oggetto del presente comma le operazioni verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno né l'utilizzo di impregnanti e/o isolanti.

Non sono altresì oggetto del presente comma le operazioni di lavorazione meccanica (carteggiatura, ecc.) effettuate su materiali a base di legno rivestiti con prodotti vernicianti.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Il contestuale svolgimento dell'attività di incollaggio è esentato dall'obbligo di presentare specifica dichiarazione, ma rimane comunque soggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 13 del presente Art. 11, ivi compresi il rispetto dei limiti di emissione, delle modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli, nonché della soglia di consumo delle materie prime fissata pari a 100 kg/giorno di sostanze collanti. Tale attività si intenderà autorizzata a condizione che l'interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall'Allegato II.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di colle di tipo vinilico/senza solvente organico.

**Lavorazioni meccaniche**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, profilatura, bedanatura, fresatura, foratura, carteggiatura, spolvero, bordatura senza utilizzo di collanti ed altre operazioni simili.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	5	0,24

**Fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser su materiali a base di legno non rivestiti**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pirografia, marchiatura, taglio laser, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

**AUTOCONTROLLI**

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a comunicare i risultati del primo campionamento di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino. Non sono prescritti campionamenti periodici.

**Comma 5 – Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno.**

Il presente comma è applicabile anche al rivestimento di oggetti in materiale a base legno.

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all’attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all’art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 15 tonnellate/anno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l’adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all’Art. 10.

Il contestuale svolgimento dell’attività di lavorazione meccanica del legno è esentato all’obbligo di presentare specifica dichiarazione, ma rimane comunque soggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 del presente Art. 11, ivi compreso il rispetto dei limiti di emissione, delle modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli, nonché della soglia di consumo delle materie prime fissata pari a 2000 kg/giorno di materiale a base legno. Tale attività si intenderà autorizzata a condizione che l’interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall’Allegato II.

**Applicazione**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, laccatura, doratura manuale o a spruzzo (manuale o robotizzato), di applicazione di prodotti impregnanti, di isolanti e tinte ed operazioni simili.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all’esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell’individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/

SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (**)	100	2,5

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

(\*\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	5

### **Essiccazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a

specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV come TOC	50	/
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (*)	200	2,5

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	3
SOV come TOC	50
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (*)	200

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

### **Verniciatura piana**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	5

In caso di utilizzo di sostanze organiche volatili, il limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è pari a 20 g/m<sup>2</sup>.

### **Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

#### AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di SOV nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

**Comma 6 – Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno.**

È consentito l’utilizzo di prodotti contenenti SOV per la pulizia delle apparecchiature e per operazioni di sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra.

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all’attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all’art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l’adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all’Art. 10.

**Applicazione**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura (anche a polvere o mediante cataforesi), ritocco, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all’esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell’individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l’emissione di composti organici.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;

in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10

### **Essiccazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV come TOC	50	/
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (*)	200	2,5

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	3
SOV come TOC	50
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (*)	200

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano o a gas naturale.

### **Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

#### AUTOCONTROLLI

- 1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:
  - effettuare campionamenti con periodicità biennale;
  - comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
  - conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).
  
- 2) Non sono prescritti campionamenti nei seguenti casi:
  - impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
  - utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di SOV nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

**Comma 7 – Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.**

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale.

**Stoccaggio, carico e scarico materie prime**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno possibilmente in un unico punto (stoccaggio in silo), secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Riscaldamento**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali	50

**Impasto**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### **Cottura in forno**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali	10
SOV come TOC	50

### **Confezionamento**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

**AUTOCONTROLLI**

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

**Comma 8 – Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.**

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni lo stoccaggio delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale.

**Operazioni di carico, scarico e movimentazione materie prime.**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Operazioni di frantumazione, macinazione e pulitura**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Processo di estrazione della caffeina**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

### **Impianti di torrefazione e tostatura**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/
Formaldeide	10	/
Monossido di Carbonio CO	100	/
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	200	/

### **Raffreddamento**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del

suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC (*)	30	/

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

#### AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 9 – Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.**

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito dall'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 100 tonnellate/anno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di stoccaggio e vendita dei prodotti finiti.

**Preparazione di mescole e miscele solide**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5	/
SOV come TOC	50	/

**Preparazione mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/

### Finitura e maturazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di finitura dei prodotti a solvente o all'acqua, la macinazione, la fusione dei prodotti o l'aggregazione degli stessi in forma pastosa e la maturazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/

### Confezionamento prodotti finiti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5	/
SOV come TOC	50	/

### **Pulizia di attrezzature**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5	/
SOV come TOC	50	/

### **Prove e test di verniciatura di superfici**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

#### AUTOCONTROLLI

- 1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:
  - effettuare campionamenti con periodicità biennale;
  - comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
  - conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).
  
- 2) Per le attività con produzione complessiva non superiore a 50 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

## **Comma 10 – Sgrassaggio superficiale dei metalli e/o di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.**

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo relativo alle esclusioni, per sgrassaggio superficiale deve intendersi l'insieme dei processi, propedeutici o successivi ad altre fasi di lavorazione, atti a rimuovere le contaminazioni superficiali di oggetti vari, compresa la rimozione di prodotti vernicianti e la pulizia superficiale dei prodotti, effettuati con utilizzo di detergenti a base acquosa, di soluzioni di acidi o di basi, di solventi organici o di solventi clorurati. Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, non concorrono al raggiungimento del limite di 10 kg/giorno i quantitativi di solvente utilizzati per la pulizia delle attrezzature.

### **ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di COV di cui al paragrafo 2 della parte I dell'Allegato III alla Parte V o 2 tonnellate/anno negli altri casi.

Non è ammesso lo sgrassaggio manuale o a spruzzo con solventi clorurati. Si intendono per solventi organici clorurati quei solventi organici che contengono uno o più atomi di Cloro per molecola.

### **PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni la pulizia di superfici con detergenti a base acquosa, effettuata anche in più fasi di lavaggio, e l'utilizzo di macchine di lavaggio a circuito chiuso dotate di sistema convogliamento delle emissioni ed idoneo abbattimento. Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.

### **Sgrassaggio manuale o a spruzzo**

Tali operazioni devono essere eseguite impiegando sostanze organiche volatili appartenenti unicamente alle classi IV e V di cui alla Tabella D All. I parte II alla Parte V D.Lgs. 152/06. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso

luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. IV	150	1,5
SOV CL. IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### Sgrassaggio in macchine a circuito chiuso

Le macchine di lavaggio a circuito chiuso devono essere dotate di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico.

Limiti di emissione (per ciascuna macchina):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come TOC	50

### Sgrassaggio in vasca

Tali operazioni devono essere eseguite su vasche dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti da inviare all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125

SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **Pulizia con utilizzo di soluzioni acquose, acide o basiche**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5
Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	5
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2
Fluoro e suoi composti (come HF)	2
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15

### **Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del

suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

#### AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività svolte con impiego di solventi in quantità non superiore a 5 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

## **Comma 11 – Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.**

Non sono oggetto del presente comma i laboratori orafi in cui non viene effettuata la fusione dei metalli di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

### **PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di lavorazione plastica a freddo (laminazione, trafilatura, ecc.), le operazioni alle presse (stampaggio, tranciatura, ecc.), le lavorazioni meccaniche (taglio, lucidatura, ecc.), il trattamento superficiale (decapaggio, galvanica, ecc.) e la saldatura.

### **Fusione e microfusione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Nella fusione è ammesso l'impiego di sfridi purché costituiti da metalli che non presentino superficialmente tracce di altri metalli; lo stesso forno non può essere usato per la fusione o il recupero dei metalli preziosi presenti nei vari scarti di lavorazione. Quest'ultima operazione può essere ammessa soltanto se il forno è dotato di idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/

### **Lavorazione a canna vuota**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a

specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	200
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5

#### AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

**Comma 12 – Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.**

**ESCLUSIONI**

La zaponatura e l'applicazione di trattamenti superficiali protettivi a base di vernice non è oggetto della presente autorizzazione.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di lavaggio in soluzione acquosa.

Le attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, devono essere effettuate mediante accorgimenti tecnologici ed operativi atti ad evitare ogni possibile contatto fra bagni acidi e bagni alcalini e ogni possibile connessione fra le vasche contenenti i suddetti tipi di bagni.

**Applicazioni galvanotecniche - Applicazione di protettivi e mascheranti**

I limiti in flusso di massa sono espressi per unità di superficie delle vasche; pertanto il limite di flusso di massa per la singola emissione va calcolato moltiplicando i summenzionati limiti per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato.

Se la somma dei flussi di massa di Cadmio, Cianuri, Cromo e Rame e Nichel, riferita ad un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, è superiore a 0,015 kg/(m<sup>2</sup>·h) e fermi restando i seguenti limiti di emissione, è prescritta l'istallazione di idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5	0,015
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	0,015
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	0,015
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	0,006
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,006
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	10	0,06
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,5	0,0015
Palladio e suoi composti espressi come Pd	0,5	0,0015
Rame e suoi composti espressi come Cu	0,5	0,0015
Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	1	0,015
Acido Cianidrico (come HCN)	0,5	0,0015

Nichel e suoi composti come Ni	0,5	0,0015
Cadmio e suoi composti come Cd	0,1	0,0003

#### AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 13 – Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.**

Per sostanze collanti si intendono le sostanze costituite da molecole di origine naturale o sintetica che, poste fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permettono l'adesione per allontanamento del solvente o per fusione e successiva solidificazione o per pressione o per effetto chimico di reticolazione.

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

**Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Applicazione ed essiccazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come TOC	50
Acilati	1
Formaldeide	5
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	30

#### AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività svolte con impiego di sostanze collanti in quantità non superiore a 10 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

**Comma 14 – Produzione di sapone e detersivi sintetici, prodotti per l’igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.**

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delle materie prime, l’acqua non concorre al raggiungimento del limite di 200 kg/giorno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l’adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all’Art. 10.

**Miscelazione**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione a freddo, a caldo o con eventuale reazione di neutralizzazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all’esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell’individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5	/

**Fusione e colatura**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all’esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell’individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5	/

### Pressatura e trafilatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5	/

### Dissoluzione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo,

sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	50	/
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	/
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5	/

### Macinazione e filtrazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### Confezionamento

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

## Comma 15 – Tempra ed altri trattamenti termici dei metalli.

Possono avvalersi del presente comma le attività di trattamento termico dei metalli quali la tempra, la ricottura e la distensione.

### PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

### Riscaldamento in atmosfera non modificata

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
SOV come TOC	50

### Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente)

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

I forni di riscaldamento devono essere dotati di bruciatori pilota in corrispondenza di ogni possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. I sistemi di produzione e distribuzione di tale atmosfera devono essere dotati di sistemi per l'ossidazione degli esuberanti di atmosfera riducente.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
Monossido di Carbonio (CO)	100
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	250

SOV come TOC	50
--------------	----

### Raffreddamento rapido in olio

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
SOV come TOC	50

### Raffreddamento rapido in altri mezzi

Nelle operazioni di raffreddamento rapido in mezzi differenti dall'olio, in particolare in acqua o in sali fusi, non sono ammessi bagni di sali fusi contenenti cianuri.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
SOV come TOC	50

**Comma 16 – Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.**

Non sono oggetto del presente comma gli impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura, nonché i forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro di cui alla parte I dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l’adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione di smalti, colori e impasti serigrafici, nonché le applicazioni serigrafiche, a pennello o con altri sistemi, che non provochino la nebulizzazione del prodotto da applicare.

**Movimentazione di materie prime solide - Macinazione d’argille e smalti**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all’esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell’individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Cottura**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all’esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell’individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/
Piombo	0,1	/
SOV come TOC	50	/
Fenoli e Aldeidi	10	/

### **Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura, ecc. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	0,0125

(\*) Nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

### **Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125

SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### Decorazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di applicazione di smalti, colori ed altri materiali assimilabili, satinatura, decorazione con Acido Fluoridrico, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	10	0,24
SOV CL. I (**)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (**)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (**)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (**)	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (**)	300	2
Fluoro e suoi composti (come HF) (∕)	2	0,025

(°) I limiti per tali sostanze trovano applicazione nel caso vengano svolte operazioni di satinatura.

(\*) Tale limite si applica nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

(\*\*) I limiti relativi alle SOV si applicano in caso di utilizzo di prodotti contenenti sostanze organiche volatili.

(∕) Tale limite si applica nel caso vengano svolte operazioni di decorazione con Acido Fluoridrico.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

#### AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 17 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.**

Non sono oggetto del presente comma le attività di vinificazione e distillazione.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline, né le operazioni di raffreddamento conseguenti ai trattamenti termici né, infine, le operazioni di confezionamento dei prodotti.

**Trattamenti termici**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali	10
SOV come TOC (*)	30

(\*) Il limite relativo alle SOV come TOC si applica nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

**Macinazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
------------	--------------------------------------

Polveri Totali	10
----------------	----

### Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5

### Confezionamento

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

### AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

**Comma 18 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.**

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di macellazione di animali quali la mondata, il sezionamento, la rifilatura, il disosso, ecc., nonché le operazioni sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline, né le operazioni di raffreddamento conseguenti ai trattamenti termici né, infine, le operazioni di confezionamento dei prodotti.

**Trattamenti termici**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (*)	10
SOV come TOC	30

(\*) Nel caso vengano svolte operazioni di friggitura, il limite delle polveri è da intendersi come "polveri totali (comprese nebbie oleose)".

**Macinazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
------------	--------------------------------------

Polveri Totali	10
----------------	----

### Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5

### Confezionamento

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

### AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

**Comma 19 – Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.**

Non è oggetto del presente comma l'eventuale utilizzo di sostanze conservanti e/o antiparassitarie contenenti gas tossici.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

**Stoccaggio, carico e scarico di cereali**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Pulitura**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Essiccazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### **Molitura**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### **Confezionamento**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

#### AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 20 – Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.**

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni quali la desquamatura, l'eviscerazione, la filettatura, il taglio, l'affettatura, ecc., nonché le operazioni sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline, né le operazioni di raffreddamento conseguenti ai trattamenti termici né, infine, le operazioni di confezionamento dei prodotti.

**Trattamenti termici**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, la friggitura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (*)	10
SOV come TOC	30

(\*) Nel caso di friggitura il limite delle polveri è da intendersi come “polveri totali (comprese nebbie oleose)”.

**Macinazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali	10

### Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5

### Confezionamento

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
SOV come TOC	30	/

### AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

## **Comma 21 – Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.**

### **PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

### **Stoccaggio, carico e scarico**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	/

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

### **Trasporto**

Il trasporto di cemento e gesso, se sfusi, deve avvenire in dispositivi chiusi o in qualsiasi altro modo idoneo ad evitare la dispersione di polveri.

### **Macinazione e granulazione di materie prime**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	/

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

### Impasto

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	/

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

### Finitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di molatura, sbavatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	/

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

### **Confezionamento**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### **AUTOCONTROLLI**

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

## **Comma 22 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.**

### **PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

### **Fusione e pressofusione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10
Ossidi di Azoto	200
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15
Fluoro e suoi composti (come HF)	2,5

### **Applicazione del distaccante/lubrificante**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

### **AUTOCONTROLLI**

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;

- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 23 – Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.**

Non sono oggetto del presente comma le attività disciplinate dai commi 17, 18, 20, 29 e 46, nonché eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata.

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 10 tonnellate/anno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di raffinazione e depurazione dell'olio grezzo; sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline; raffreddamento conseguente ai trattamenti termici; confezionamento dei prodotti.

**Stoccaggio, carico, scarico e trasporto**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Trattamenti termici**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a

specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (*)	10
SOV come TOC (°)	30

(\*) Nel caso di friggitura il limite delle polveri è da intendersi come “polveri totali (comprese nebbie oleose)”.

(°) Il limite relativo alle SOV come TOC si applica nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

### Macinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali	10

### Filtrazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

### Pulitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pulitura di semi oleosi e cereali vari.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali	10
SOV come TOC	30

### **Essiccazione**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di essiccazione, condizionamento e la lavorazione di semi oleosi, cereali, farine e altri prodotti di origine vegetale.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come TOC	30

### **Estrazione/raffinazione di olii con solventi**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come TOC	30

### Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5

#### AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

**Comma 24 – Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.**

Non sono oggetto del presente comma le attività di concerie e pelliccerie che utilizzino macchinari a ciclo chiuso di cui alla parte I dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di rivestimento del cuoio in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all’attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature, di cui all’art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 10 tonnellate/anno.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l’adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le attività interne ai processi di conceria svolte con macchinari a ciclo chiuso.

**Fase di riviera**

Sono comprese in questa fase le attività di rinverdimento, calcinazione/depilazione, scarnatura, rifilatura e spaccatura, decalcinazione/macerazione, sgrassaggio, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all’esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell’individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	2,5	/
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5	/

**Fase di conca**

Sono comprese in questa fase le attività di: piclaggio, conca al cromo, conca al vegetale, ecc..

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all’esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5

del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1	/
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	2,5	/
Fenoli	10	/

### Fase di rifinizione

Sono comprese in questa fase le attività di pressatura e rasatura, smerigliatura, neutralizzazione, tintura, ingrasso, asciugatura, rifinizione (con prodotti in acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione acquosa o con prodotti vernicianti contenenti sostanze organiche volatili), fissaggio ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri di cui	3
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1
SOV come TOC	50
Formaldeide (*)	5
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> ) (**)	5

(\*) Limite da applicarsi nel caso di utilizzo di sostanze contenenti Formaldeide.

(\*\*) Limite da applicarsi nel caso di utilizzo di sostanze contenenti Ammoniaca.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 25 – Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.**

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

**Stoccaggio, carico, scarico, recupero/rigenerazione sabbie**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di stoccaggio, carico, scarico e recupero/rigenerazione sabbie svolte all'interno del ciclo produttivo. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	/

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

**Stoccaggio, riscaldamento e recupero cera**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

SOV come TOC	30	/
--------------	----	---

### Fusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di fusione, colata e distaffatura. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui	10
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5
SOV come TOC	30
Ammine totali	5
Fenoli	5

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

### Finitura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui	10
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5
SOV come TOC	30

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

### AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 26 – Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.**

Non sono oggetto del presente comma gli impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

**Movimentazione di materie prime solide - Macinazione d'argille e smalti**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Preparazione di mescole e miscele solide**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### Formatura e sagomatura dei vari oggetti ceramici

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### Cottura e calcinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	/
Fenoli e Aldeidi (*)	10	/
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (*)	750	/
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (*)	750	/

(\*) Tali valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.

### Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del

suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

#### AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 27 – Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.**

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

**Sbianca**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5

**Lavorazioni meccaniche**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio, rifilatura, foratura, formatura foglio, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**AUTOCONTROLLI**

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

## Comma 28 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

Per saldatura si intende qualsiasi processo atto a provocare l'unione di pezzi metallici per azione del calore e/o della pressione, con o senza aggiunta di un altro metallo, il deposito di metallo su metallo base nonché operazioni assimilabili (brasatura e saldobrasatura sia dolce che forte, puntatura, ecc.). Tali lavorazioni possono essere eseguite sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

### PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

### Saldatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
di cui metalli pesanti complessivamente (*)	2	/
SOV come TOC (**)	50	/

(\*) Il limite di emissione per ciascun metallo, da applicarsi in funzione delle sostanze caratteristiche del processo, è il valore minimo fissato alla Tabella B, punto 2 della parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, come modificato dalla Deliberazione Regione Marche n. 143 del 12 gennaio 2010 "*Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente (ai sensi del decreto legislativo 351/1999 artt. 8 e 9)*". Rimane fatto salvo quanto stabilito all'Art. 1 in merito all'ammissibilità delle varie sostanze.

(\*\*) Tale limite si applica nei casi in cui il processo può comportare emissioni di SOV.

### Saldatura a stagno

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì

presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Stagno (Sn)	2	/
Piombo (Pb)	0,15	/
SOV espresse come n-esano	25	/

#### AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le operazioni di saldatura effettuate per non più di 500 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni) o per le operazioni di saldatura a Stagno effettuate per non più di 50 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni), non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

**Comma 29 – Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.**

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel caso non comportino l'emissione di sostanze alcaline, né quelle di confezionamento dei prodotti.

**Trasformazioni varie**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali	10

**Sanificazione e sterilizzazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	5
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5

**AUTOCONTROLLI**

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

## Comma 30 – Taglio a caldo di metalli.

### PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

### Taglio ed operazioni di deformazione plastica dei metalli

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio a caldo al plasma, taglio ossiacetilenico, taglio al propano, taglio laser, ecc. e le operazioni di deformazione plastica dei metalli quali forgia, fucinatura, ecc..

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui:	10	0,24
Polveri inorganiche di Cl. III	2,5	0,0125

### AUTOCONTROLLI

- 1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:
  - effettuare campionamenti con periodicità biennale;
  - comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
  - conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).
  
- 2) Per le operazioni di taglio effettuate per non più di 500 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni) o per le operazioni di deformazione plastica dei metalli effettuate per non più di 500 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni), non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

## Comma 31 – Elettroerosione.

### PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni elettroerosione svolte con impiego di sola acqua quale mezzo dielettrico.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri Totali (comprese nebbie oleose)	10

### AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino. Non sono prescritti campionamenti periodici.

**Comma 32 – Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.**

Sono esempi di lavorazione meccanica: tornitura, alesatura, foratura, limatura calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, deformazione plastica dei metalli a freddo, stampaggio a freddo, deformazione plastica dei metalli a caldo, forgia, fucinatura, stampaggio a caldo, assemblaggio o accoppiamento a caldo o a freddo di componenti metallici, taglio a freddo, levigatura, sbavatura, molatura, lapidellatura, rettifica, affilatura, nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiatura, satinatura, burattatura, smerigliatura, pallinatura, granigliatura, sabbiatura, e altre operazioni similari.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a questo scopo.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

**Limiti di emissione:**

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	0,0125
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) (**)	10	/

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

(\*\*) Tale limite trova applicazione in caso di utilizzo di olii emulsionanti, lubrificanti o lubrorefrigeranti.

**AUTOCONTROLLI**

- 1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:
  - effettuare campionamenti con periodicità biennale;
  - comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
  - conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).
  
- 2) Per le attività di lavorazioni meccaniche effettuate per non più di 500 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni), non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

### **Comma 33 – Attività del settore calzaturiero e pellettiero.**

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di produzione di calzature o parti di calzature (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) e le attività di pelletteria, con consumi di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

#### **ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

#### **PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Il contestuale svolgimento dell'attività di sgrassaggio superficiale è esentata dall'obbligo di presentare specifica dichiarazione, ma rimane comunque soggetto al rispetto delle prescrizioni di cui rispettivamente al comma 10 del presente Art. 11, ivi compresi il rispetto dei limiti di emissione, delle modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli, nonché della soglia di consumo delle materie prime fissata pari a 10 kg/g per i solventi. Tale attività si intenderà autorizzata a condizione che l'interessato ne dia opportuna descrizione contestualmente alla dichiarazione resa per aderire al presente comma, come previsto dall'Allegato II.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di modellatura (ideazione e preparazione del modello), taglio (comprese le operazioni di fustellatura, timbratura, occhiellatura e altre operazioni similari), giunteria (operazioni di spaccatura o equalizzazione, scarnitura, ripiegatura, bordatura, placcatura, cucitura delle tomaie o delle pelli, applicazione dei nastri e messa in fodera e altre operazioni similari), finissaggio, inguarnitura e rifinitura (comprese le operazioni di coloritura e tingitura, pomiciatura, lucidatura, smerigliatura, operazioni di pulitura e lavatura della scarpa o delle pelli con detergenti a base acquosa, applicazione tallonetta, apprettatura, stiratura e sciolatura e altre operazioni similari).

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di colle di tipo vinilico/senza solvente organico.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di:

- **incollaggio/montaggio pelli e attività di fresatura di materiale diverso dalle pelli;**
- **incollaggio della tomaia;**
- **preparazione del fondo delle calzature:** preparazione di suola e tacco, fresatura soles e tacchi, incollaggio soles ecc.;
- **assemblaggio delle calzature:** riscaldamento della tomaia, accoppiamento tomaia/soletta, levigatura della soletta, incollaggio manuale su fondo, assemblaggio del fondo e tomaia, appassimento ecc..

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	30	0,24
SOV CL. I (*)	2,5	0,0125
SOV CL. I+II (*)	10	0,05
SOV CL. I+II+III (*)	75	1
SOV CL. I+II+III+IV (*)	75	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V (*)	75	2

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se il processo comporta l'emissione di composti organici.

In presenza di linee di lavorazione separate che diano luogo ad emissioni esclusivamente di polveri o di sostanze organiche volatili, i limiti di cui sopra si applicano alle rispettive sostanze inquinanti.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

#### AUTOCONTROLLI

- 1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:
  - effettuare campionamenti con periodicità biennale;
  - comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
  - conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).
  
- 2) Per le attività svolte con consumo di sostanze collanti non superiore a 10 kg/giorno, non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

### Comma 34 – Attività di distillazione.

Sono oggetto del presente comma esclusivamente le attività di recupero di diluenti e solventi esausti effettuate direttamente dai produttori degli stessi. La capacità complessiva di recupero dei distillatori, riferita anche al numero di cicli effettuati giornalmente, non dovrà essere superiore a 100 l/giorno.

#### PRESCRIZIONI

Il gestore si attiene alle seguenti prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse.

Fase	Prescrizioni
Trasporto solvente nel distillatore	Il solvente è contenuto in appositi contenitori chiusi ermeticamente
Carico del distillatore	Ridurre al minimo la durata delle operazioni di caricamento
Distillazione	Il dispositivo è ermeticamente chiuso
Scarico del solvente recuperato	Il distillato viene inviato agli appositi contenitori di raccoglimento tramite sistemi di pompe e tubi
Scarico delle morchie dal distillatore	L'apertura del dispositivo per lo scarico delle morchie avviene soltanto a bollitore freddo. Le morchie vengono raccolte, possibilmente in modo automatico, in contenitori che vengono chiusi immediatamente
Stoccaggio delle morchie	I contenitori sono ermeticamente chiusi

#### AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

## **Comma 35 – Attività di coltivazione di cava.**

Non è oggetto del presente comma l'attività di frantumazione.

### **PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse come meglio specificato all'Art. 10.

### **Coltivazione e ritombamento**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le attività di escavazione, rimozione terreno superficiale, deposito, accumulo di materiale, ritombamento, profilazione, ecc..

Lo svolgimento di tali attività deve avvenire avendo cura di assicurare la regolare bagnatura del fronte di scavo e del materiale rimosso ed accumulato con frequenza adeguata in funzione del periodo dell'anno (siccatà, piovosità, intensità del vento, ecc.). Al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, deve essere adottata almeno una delle seguenti misure contenimento: impiego di irrigatori, impiego di autobotti per la bagnatura, copertura dei cumuli con teli, ecc..

### **Trasporto, carico e scarico**

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali deve avvenire avendo cura di assicurare:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, convogliamento ad un idoneo impianto di abbattimento;
- laddove il caricamento dei materiali polverulenti avvenga in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
  1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
  2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
  3. attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
  4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
  5. convogliatori aspiranti;

Qualora non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare nei tubi di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;

3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, se tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, se tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte:

1. la tubazione di raccordo, al termine delle operazioni di carico, deve essere svuotata prima di essere scollegata;
2. in alternativa al punto precedente deve essere previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento delle polveri residue presenti all'interno della tubazione di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- limitare la velocità dei mezzi di movimentazione nell'area dell'impianto (circa 20-30 km/h);
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (sicidità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

### **Fasi di complemento**

Ogni fase dalla quale possano generarsi emissioni diffuse (taglio e/o riduzione del materiale con martelli idraulici, perforazione preparatoria all'inserimento di cariche esplosive, ecc.) deve essere convogliata ad un idoneo sistema di abbattimento. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile realizzare il convogliamento, si deve garantire il maggior grado di umidità possibile del sistema.

### **Stoccaggio**

Lo stoccaggio dei materiali avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

**Lavorazione di materiali inerti e argillosi in quantità non superiore a 200.000 tonnellate all'anno**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di frantumazione, cernita, vaglio, macinazione, miscelazione, e altre operazioni similari svolte su materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, argilla, ecc. Le suddette operazioni possono essere svolte anche all'aperto; se svolte all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Se le suddette misure non sono sufficientemente efficaci, il gestore predispone idonei accorgimenti tecnici quali, per esempio, l'impiego di ugelli nebulizzatori da posizionare almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali.

#### ULTERIORI PRESCRIZIONI

Nel caso vengano realizzati convogliamenti, le emissioni devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	0,0125

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

#### AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

**Comma 36 – Attività di lavorazione di materiali inerti con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200.000 tonnellate all’anno.**

Sono oggetto del presente comma le attività di frantumazione, cernita, vaglio, macinazione, miscelazione ecc. di materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, argilla, ecc..

Non è oggetto del presente comma la realizzazione di prodotti in calcestruzzo e gesso (comma 21), né l’attività di coltivazione di cava (comma 35) né quella di lavorazione meccanica (comma 41).

**Frantumazione**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le attività di frantumazione, cernita, vaglio, macinazione, miscelazione ecc. di materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, argilla, ecc..

I macchinari e i sistemi usati per la operazioni di cui sopra devono essere incapsulati. Qualora l’incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile adottare le misure sopra descritte e qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri, dovranno essere predisposti idonei accorgimenti tecnici quali, ad esempio, l’impiego di ugelli nebulizzatori da posizionarsi almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione/caduta e trasferimento dei materiali.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	/

**Trasporto, carico e scarico**

Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ogni fase dell’attività di trasporto, carico e scarico dei materiali deve avvenire avendo cura di assicurare:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, convogliamento ad un idoneo impianto di abbattimento;
- laddove il caricamento dei materiali polverulenti avvenga in contenitori da trasporto chiusi, l’aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di
  1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
  2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;

3. attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
5. convogliatori aspiranti.

Qualora non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta ed assicurare nei tubi di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, laddove non sia tecnicamente possibile, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture di raccordo verso i nastri trasportatori.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse il gestore deve adottare misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- limitare la velocità dei mezzi di movimentazione nell'area dell'impianto (circa 20-30 km/h);
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare ed in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

### **Stoccaggio**

Lo stoccaggio dei materiali deve avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- Stoccaggio in silos;
- Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- Copertura della superficie, ad esempio con stuoie;
- Stoccaggio su manti erbosi;
- Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- Umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate, in ogni caso tali da essere efficaci.

### **ULTERIORI PRESCRIZIONI**

Nel caso vengano realizzati convogliamenti, le emissioni devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del

D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	/

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l'utilizzo di materie prime contenenti Silice.

#### AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

**Comma 37 – Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all’uso non superiore a 200 kg.**

Non sono oggetto del presente comma le attività di rivestimento con gelcoat di superfici e manufatti precostituiti in vetroresina. Tali attività rimangono soggette al regime autorizzatorio ordinario o, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prescrizioni ed ai fattori escludenti di cui al comma 6 del presente articolo.

**ESCLUSIONI**

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all’attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all’art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di COV di cui al paragrafo 2 della parte I dell’Allegato III alla Parte V o 2 tonnellate/anno negli altri casi.

Non possono avvalersi del presente comma le attività svolte con utilizzo di prodotti pronti all’uso quali gelcoat, resine, ecc. con contenuto di stirene superiore al 35% in massa.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l’adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all’Art. 10.

**Applicazione gelcoat**

Per applicazione del gelcoat si intendono tutte quelle operazioni nelle quali il gelcoat sia utilizzato esclusivamente per la costituzione del manufatto in vetroresina.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all’esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell’individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **Impregnazione**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazion e mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **Formatura e postindurimento**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;

in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### Lavorazioni meccaniche

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
------------	--------------------------------------	-------------------------

Polveri Totali	10	0,24
----------------	----	------

### **Pulizia di attrezzature**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
SOV CL. I	2,5	0,0125
SOV CL. I+II	10	0,05
SOV CL. I+II+III	75	1
SOV CL. I+II+III+IV	150	1,5
SOV CL. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

### **AUTOCONTROLLI**

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 38 – Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.**

Non sono oggetto del presente comma le attività di stireria di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10. In particolare la conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve avvenire in luoghi chiusi e protetti dagli agenti atmosferici.

Non soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di rimozione manuale di macchie e di chiazze.

Tutte le fasi devono essere svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura del portello di norma al termine del ciclo di lavaggio. In ogni caso gli impianti devono essere dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente, in particolare per il Percloroetilene temperature inferiori a  $-10^{\circ}\text{C}$ , in modo da ridurre al minimo l'emissione di solvente.

Le macchine utilizzate devono essere dotate di impianti di abbattimento come di seguito descritti.

Il sistema primario di abbattimento e recupero dei solventi deve essere costituito da un impianto refrigerante per la condensazione dei solventi. Durante tutta l'operazione di asciugatura, la corrente gassosa contenente solvente viene continuamente raffreddata e ricircolata attraverso il condensatore che recupera sia i vapori di solvente che quelli d'acqua. La miscela viene poi separata per mezzo di un decantatore ed il solvente pompato nel serbatoio di raccolta. Durante l'operazione di sottoraffreddamento la corrente gassosa non viene riscaldata e pertanto il refrigeratore è in grado di recuperare ulteriore solvente: si ottiene una temperatura finale di circa 280 K e una concentrazione di solvente all'interno del tamburo di circa  $1400\text{ mg/m}^3$ .

Il sistema secondario di abbattimento, obbligatorio per le macchine con carico massimo per ciclo superiore a 35 kg di tessuti e/o pellami, deve essere costituito da un impianto di adsorbimento a carboni attivi o zeoliti che, lavorando in serie con il refrigeratore/condensatore, capta le emissioni fuggitive di solvente riducendone la concentrazione nel tamburo a valori anche inferiori a  $50\text{ mg/m}^3$ . Esso viene attivato alla fine del ciclo di sottoraffreddamento e prima dell'apertura del portello di carico. Ulteriore solvente contenuto nella corrente gassosa viene catturato dall'adsorbente e poi desorbito con aria calda per essere recuperato dall'impianto di condensazione.

Il sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive si deve attivare all'apertura del portello e deve convogliare i vapori contenenti il solvente residuo all'impianto di adsorbimento.

In alternativa ai sistemi che il gestore è tenuto ad installare secondo le precedenti indicazioni, possono essere impiegati anche altri sistemi di abbattimento purché in grado di operare una equivalente riduzione della massa di solvente. L'entità della riduzione deve essere in questo caso comprovata da riscontri effettuati in via sperimentale su impianti simili.

Il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, non deve essere superiore a 20 g/kg.

La verifica del rispetto del limite previsto deve avvenire mediante la compilazione del piano di gestione dei solventi secondo il modello riportato nell'apposita sezione dell'Allegato II.

Per la compilazione del suddetto piano, il gestore registra:

- mensilmente il quantitativo di prodotto pulito ed asciugato, in kg (A);
- il quantitativo di solvente presente nelle macchine all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (B);
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (C);
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D);
- il quantitativo di solvente presente nelle macchine alla fine dell'anno solare considerato, in kg (E).

Annualmente deve essere verificato che:

$$(B + \sum C - \sum D - E) \times 1000 / (\sum A) \leq 20 \text{ g/kg}$$

dove  $\sum$  sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

#### AUTOCONTROLLI

Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto ai limiti prescritti, i gestori dovranno inviare alla Provincia, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, copia del piano di gestione dei solventi riferito all'anno solare precedente. Copia di tale piano dovrà altresì essere custodita presso lo stabilimento e tenuta a disposizione degli organi di controllo.

Alle attività oggetto del presente comma non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152.06.

Altresì non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 2, punto 2.3 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152.06.

### **Comma 39 – Impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.**

Possono avvalersi del presente comma i gestori di impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW i quali impieghino, alle condizioni ivi stabilite, combustibili elencati all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, valgono le seguenti definizioni:

- impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici a uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici, ed è individuale negli altri casi;
- potenza termica nominale dell'impianto termico civile: somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto.

#### **ESCLUSIONI**

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale:

- gli impianti multicom bustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari.

#### **PRESCRIZIONI**

Limiti di emissione

Per ciascuna tipologia di combustibile, trovano applicazione i pertinenti limiti indicati nei punti 1.1, 1.2 e 1.3, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

#### **AUTOCONTROLLI**

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità annuale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i);

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'impianto è in funzione per non più di 500 ore operative all'anno.

**Comma 40 – Medi impianti di combustione a uso industriale di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1 MW e inferiore a 10 MW.**

Possono avvalersi del presente comma i gestori di medi impianti di combustione come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera gg-bis), del D.Lgs. 152/2006, la cui energia sia utilizzata dal gestore per finalità produttive.

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale:

- gli impianti multicombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari.

**PRESCRIZIONI**

**Limiti di emissione**

Per ciascuna tipologia di combustibile, trovano applicazione i pertinenti limiti indicati nei punti 1.1, 1.2 e 1.3, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Per i motori fissi a combustione interna trovano applicazione i pertinenti limiti indicati nel punto 3, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Per le turbine a gas fisse trovano applicazione i pertinenti limiti indicati nel punto 4, della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

**AUTOCONTROLLI**

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità annuale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i);

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se l'impianto è in funzione per non più di 500 ore operative all'anno.

**Comma 41 – Lavorazione della pietra con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all’anno.**

Sono oggetto del presente comma le lavorazioni meccaniche di materiali lapidei naturali quali marmo, granito, porfido e materiali affini, finalizzate alla produzione di manufatti.

**ESCLUSIONI**

Non sono oggetto del presente comma lavorazioni diverse da quelle meccaniche nonché quelle generanti inquinanti diversi dalle polveri.

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l’adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all’Art. 10.

**Lavorazioni meccaniche**

Tali lavorazioni devono prevedere l’impiego di getti d’acqua idonei a garantire il completo abbattimento delle polveri.

In alternativa, tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. l) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell’individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO <sub>2</sub> (*)	2,5	/

(\*) Tale limite trova applicazione nel caso sia previsto l’utilizzo di materie prime contenenti Silice.

Laddove particolari esigenze produttive rendano necessario operare lavorazioni meccaniche preliminari all’esterno dello stabile, quindi all’aperto, queste dovranno essere svolte garantendo l’abbattimento totale delle polveri con getti d’acqua.

Sono ammesse la conservazione e la movimentazione di materie prime e prodotti finiti all’esterno dello stabile, quindi all’aperto, a condizione che vengano adottate tutte le misure necessarie per il contenimento di emissione diffuse anche indotte dall’azione di agenti atmosferici.

Delle suddette fattispecie dovrà essere fornita esaustiva argomentazione nella dichiarazione per aderire alla presente autorizzazione generale.

**AUTOCONTROLLI**

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

## Comma 42 – Lavorazioni meccaniche delle materie plastiche.

### ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le lavorazioni meccaniche della plastica che prevedono il riscaldamento della materia prima, nonché il taglio laser.

### PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

### Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le lavorazioni meccaniche a freddo delle materie plastiche (taglio, foratura, ecc).

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### AUTOCONTROLLI

- 1) Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:
  - effettuare campionamenti con periodicità biennale;
  - comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
  - conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).
  
- 2) Per le lavorazioni meccaniche effettuate per non più di 500 ore/anno totali (intese come sommatoria di tutte le postazioni), non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

## **Comma 43 – Linee di trattamento fanghi.**

Sono oggetto del presente comma gli impianti di trattamento fanghi asserviti agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità nominale inferiore o uguale a 20.000 abitanti equivalenti.

### **DEFINIZIONI**

Si applicano le seguenti definizioni:

a) **Impianto di trattamento acque reflue**: impianto dedicato alla rimozione dei contaminanti presenti in acque reflue urbane, domestiche o assimilate alle domestiche;

b) **Linea di trattamento fanghi**: porzione di un impianto di trattamento delle acque reflue che svolge la funzione di stabilizzazione e riduzione volumetrica dei fanghi originati dal processo di trattamento delle acque e caratterizzata da una o più delle seguenti fasi:

- Letti di essiccamento
- Ispessimento (per gravità o per azione meccanica)
- Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione)
- Trattamenti termici di essiccazione (essiccamento a bassa temperatura, essiccamento ad alta temperatura, ossidazione a umido, termodistruzione, gassificazione e pirolisi)
- Digestione aerobica
- Digestione anaerobica, compresa la fase di combustione biogas (combustione in caldaia, combustione in motore a gas, combustione in torcia)
- Stabilizzazione chimica
- Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione, altre tecniche di minimizzazione).

### **ESCLUSIONI**

Non sono oggetto del presente comma:

- le attività soggette all'ottenimento dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- gli impianti ricompresi in stabilimenti soggetti ad AIA - parte II del D.Lgs. 152/06;
- le linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti o superiore a 20.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico;
- le linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10 m<sup>3</sup>/h o superiore 15 m<sup>3</sup>/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico-fisico;
- le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque a fini di potabilizzazione.

### **MISURE DI CONTENIMENTO GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

Tutte le attività di trattamento fanghi devono essere svolte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine il gestore deve adottare le seguenti misure di contenimento:

- movimentazione ed accumulo dei fanghi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti in vasche aperte.

Inoltre, in relazione alla capacità di trattamento dell'impianto, dovranno essere adottate le prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni diffuse indicate in Tabella 1.

Tabella 1

Trattamento	Taglia impianto ( $AE_p^*$ )		
	$AE_p < 2.000$	$2.000 \leq AE_p < 10.000$	$10.000 \leq AE_p \leq 20.000$
Letti di essiccamento	Nessuna prescrizione	<p>Possono essere utilizzati solo in caso di emergenza, a supporto di altra tipologia di trattamento o per disidratare altri materiali provenienti dall'impianto (es. schiume, sabbie,...)</p> <p>Ottimizzare rendendo minimi i percorsi di prelievo e caricamento</p> <p>Rendere minimi i tempi di permanenza del fango</p> <p>Impiego di sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti (facoltativo)</p>	<p>Possono essere utilizzati solo in caso di emergenza, a supporto di altra tipologia di trattamento o per disidratare altri materiali provenienti dall'impianto (es. schiume, sabbie,...)</p> <p>Ottimizzare rendendo minimi i percorsi di prelievo e caricamento</p> <p>Rendere minimi i tempi di permanenza del fango</p> <p>Impiego di sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti (facoltativo)</p> <p>Obbligo di registrazione delle movimentazioni su registro cartaceo o supporto informatico</p>
Ispessimento a gravità	Nessuna prescrizione	<p>La fase di estrazione e caricamento dell'ispessito deve avvenire senza dispersione di materia, attraverso apposite condotte o tubazioni</p>	<p>La fase di estrazione e caricamento dell'ispessito deve avvenire senza dispersione di materia, attraverso apposite condotte o tubazioni</p> <p>Impiego di sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti (facoltativo)</p>

\* Abitanti Equivalenti di progetto

Tabella 1

Trattamento	Taglia impianto ( $AE_p^*$ )		
	$AE_p < 2.000$	$2.000 \leq AE_p < 10.000$	$10.000 \leq AE_p \leq 20.000$
Ispessimento meccanico	Nessuna prescrizione	La fase di estrazione e caricamento dell'ispessito deve avvenire senza dispersione di materia, attraverso apposite condotte o tubazioni	La fase di estrazione e caricamento dell'ispessito deve avvenire senza dispersione di materia, attraverso apposite condotte o tubazioni  Lavaggio e verifica periodici dello stato della macchina  Impiego di sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti (facoltativo)
Disidratazione meccanica	Nessuna prescrizione	La fase di estrazione e caricamento dell'ispessito deve avvenire senza dispersione di materia  Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta	La fase di estrazione e caricamento dell'ispessito deve avvenire senza dispersione di materia  Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta  La disidratazione deve avvenire in luogo coperto e chiuso su almeno 2 lati
Trattamenti termici di essiccazione	Captazione e caratterizzazione delle emissioni che devono eventualmente essere trattate	Captazione e caratterizzazione delle emissioni che devono eventualmente essere trattate	Captazione e caratterizzazione delle emissioni che devono eventualmente essere trattate

\* Abitanti Equivalenti di progetto

Tabella 1

Trattamento	Taglia impianto ( $AE_p^*$ )		
	$AE_p < 2.000$	$2.000 \leq AE_p < 10.000$	$10.000 \leq AE_p \leq 20.000$
Digestione aerobica	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	La fase di estrazione e caricamento del digestato deve avvenire senza dispersione di materia, attraverso apposite condotte o tubazioni
Digestione anaerobica	Nessuna prescrizione	La fase di estrazione del digestato deve avvenire senza dispersione di materia, attraverso apposite condotte o tubazioni	<p>La fase di estrazione del digestato deve avvenire senza dispersione di materia, attraverso apposite condotte o tubazioni</p> <p>Assicurare le condizioni di processo (età del fango, temperatura, pH, alcalinità ecc.) che garantiscano un rapporto SSV/SST &lt; 0,65 al momento dell'estrazione dal sedimentatore secondario</p> <p>L'impianto dovrà essere dotato di una torcia da utilizzarsi in caso di disservizio dell'impianto di recupero energetico</p>

\* Abitanti Equivalenti di progetto

Tabella 1

Trattamento	Taglia impianto ( $AE_p^*$ )		
	$AE_p < 2.000$	$2.000 \leq AE_p < 10.000$	$10.000 \leq AE_p \leq 20.000$
Stabilizzazione chimica	Nessuna prescrizione	Copertura, captazione e caratterizzazione delle emissioni che devono eventualmente essere trattate	Copertura, captazione e caratterizzazione delle emissioni che devono eventualmente essere trattate
Altri trattamenti	Nessuna prescrizione		

\* Abitanti Equivalenti di progetto

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Carbonio Organico Totale (COT)	30
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	2,5

**AUTOCONTROLLI**

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

**Comma 44 – Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato.**

Per materiali vegetali si intendono cereali, semi oleosi, leguminose, foraggio o assimilabili ecc..

**PRESCRIZIONI**

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

**Stoccaggio, carico e scarico di materiali vegetali**

Tali operazioni devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.

In alternativa, tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

**Pulitura**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
------------	--------------------------------------	-------------------------

Polveri Totali	10	0,24
----------------	----	------

Gli scarti della pulitura, sia pesanti sia leggeri, devono essere stoccati con sistemi atti a contenerne la dispersione eolica (es.: big bag, cassoni o locali chiusi ma dotati di aerazione, zone tamponate/compartimentate da barriere fisse e mobili, teli ecc.).

### **Essiccazione di materiali vegetali**

L'elevatore asservito alla colonna di essiccazione dovrà essere di tipo chiuso tale da evitare emissioni di tipo diffuso; nel caso si adottino elevatori dotati di sistema di aspirazione, le emissioni generate dovranno essere dotate di sistema di abbattimento di tipo a ciclone o depolveratore a secco a mezzo filtrante oppure dovranno essere convogliate con le emissioni generate dalla colonna di essiccazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

### **Confezionamento di materiali vegetali**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 268 c. 1 lett. l) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degli impianti, si tenga altresì presente che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo, sono destinati a specifiche attività fra loro identiche, questi devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

#### AUTOCONTROLLI

Con le modalità di cui all'Art. 10, il gestore è tenuto a:

- effettuare campionamenti con periodicità annuale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare i risultati dei campionamenti periodici secondo le modalità di cui al punto i).

**Comma 45 – Cantine che trasformano oltre 600 tonnellate l'anno di uva e stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con produzione annua superiore a 250 ettolitri per i distillati e a 1000 ettolitri per gli altri prodotti.**

**ESCLUSIONI**

Sono escluse dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale le attività che prevedono per l'intero stabilimento il trattamento e la trasformazione dei prodotti in oggetto a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno.

**PRESCRIZIONI**

I travasi fra serbatoi (escluse tutte le operazioni direttamente connesse a uno specifico trattamento, quali per esempio il rimontaggio) avvengono con sistemi di caricamento dal basso. L'apertura delle botti di fermentazione avviene per il tempo minimo indispensabile allo svolgimento delle operazioni previste nel processo produttivo. Le valvole, i raccordi a flangia e le tubazioni impiegate per la movimentazione dei liquidi devono garantire un buon livello di tenuta. I materiali di scarto da asportare e i sottoprodotti (da avviare ad altri stabilimenti sono stoccati in contenitori chiusi o in volumi opportunamente delimitati sui quattro lati e protetti dagli agenti atmosferici; lo stazionamento presso lo stabilimento è ammesso per il tempo minimo strettamente necessario dalla conclusione delle operazioni di stoccaggio. Il trasporto avviene in contenitori chiusi.

**A) Cantine vinicole, spumantifici e produzione del sidro**

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 25 °C nella vinificazione in bianco e a 35 °C negli altri tipi di vinificazione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> )	250	/
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> ) (*)	1	/
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ) (*)	5	/

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

**B) Acetifici**

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 35 °C.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> ) (*)	1	/
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ) (*)	5	/

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

### C) Produzione della birra

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 25 °C.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> ) (*)	1	/
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ) (*)	5	/

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

### D) Distillerie

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 35 °C.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> ) (*)	1	/

Fosfati (come $\text{PO}_4^{3-}$ ) (*)	5	/
--	---	---

(\*) Il gestore verifica il rispetto di tale limite solo se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

#### AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

## **Articolo 12**

### **Emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**

Le aziende che svolgono attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 (*attività scarsamente rilevanti*), sono esentate dall'obbligo di fornire preventiva comunicazione relativamente all'avvio dell'attività e/o alla messa in esercizio dell'impianto come già stabilito nella DCP n. 109/2011.

È ammessa la coesistenza nello stesso stabilimento fra attività disciplinate in via generale e attività scarsamente rilevanti di cui all'allegato IV parte I alla parte V del D.Lgs. 152/06.